

Domanda: Una ditta che si occupa di demolizioni edili, può nel contesto della nuova normativa prevista dal T.U. ambientale riutilizzare i materiali edili da demolizione considerandoli sottoprodotti o materie prime secondarie ad esempio per riempimenti di basi stradali o fossati o livellamenti di terreni?

Risposta (a cura di Maurizio Santoloci): Assolutamente no. Prassi comuni – ma totalmente illegali – continuano a voler considerare i materiali edili da demolizione come "non rifiuti" (addirittura appunto sottoprodotti o materie prime secondarie) talchè sarebbe legittimo il loro "riutilizzo" per riversamenti ai fini di basi di fondi stradali, copertura fossati, livellamenti terreni, terrazzamenti a fini edili. Questa consuetudine – molto diffusa e spesso ritenuta legittima perfino da qualche pubblica amministrazione ed organo di vigilanza – è totalmente illegale: a nostro avviso anche nella attuale vigenza del T.U. ambientale – come in precedenza nel decreto 22/97 – i materiali da demolizione sono ed erano rifiuti a tutti gli effetti e dunque l'onere di adempimento del demolitore edile resta sempre quello di considerarli come tali ai fini del corretto smaltimento o recupero. Dunque – ad esempio – il formulario un adempimento che necessariamente il titolare della ditta edile deve compilare per ogni viaggio effettuato con tali materiali/rifiuti. A nostro avviso tali materiali non possono essere classificati né come sottoprodotto né come materia prima secondaria.

Pubblicato il 15 gennaio 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.